

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO BENEVENTO

PROGRESSIONE ORIZZONTALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO, AI SENSI DELL'ART. 16 DEL C.C.N.L. 2016-2018 FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IN DATA 21 MAGGIO 2018.

REGOLAMENTO DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA "B" E CINQUE POSTI CATEGORIA "C".

ART. 1 DISCIPLINA

1. Le progressioni economiche sono disciplinate dal presente regolamento, che riprende i principi dettati dalla normativa, con specifico riferimento all'articolo 23 del D.Lgs. n. 150/2009 e dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con specifico riferimento all'articolo 5 del CCNL 31 marzo 1999, all'art. 9, comma 1, del CCNL 11 aprile 2008 e all'art. 16 del CCNL 21.05.2018.
2. Le progressioni economiche sono uno strumento di valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti, nonché di riconoscimento dell'impegno profuso e del raggiungimento di risultati importanti per l'amministrazione.
3. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.
4. Le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano risorse disponibili di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario.
5. La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle due categorie presenti nell'Ente, B e C con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
Attualmente:
 - per la categoria B, dalla B5 alla posizione B6;
 - per la categoria C, dalla C5 alla posizione C6;
5. Il valore economico di ogni posizione successiva alla posizione iniziale è quello indicato dalle vigenti disposizioni contrattuali.
6. La progressione economica orizzontale è riconosciuta sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili così come stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009.
7. Le progressioni economiche sono effettuate sulla base di criteri selettivi.
8. Possono essere beneficiari delle progressioni economiche una quantità non superiore al 50% del personale per ciascuna categoria (con arrotondamento per eccesso e per almeno un dipendente per



categoria) avente titolo a partecipare alla selezione e comunque, in subordine nei limiti e a concorrenza delle somme stanziare a tale scopo.

8. In sede di ripartizione annuale del fondo si provvede al finanziamento delle nuove progressioni economiche, nel rispetto del vincolo di cui al precedente comma.

Le progressioni economiche sono riconosciute con la decorrenza stabilita in sede di contrattazione decentrata, che in nessun caso potrà avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie

ARTICOLO 2

CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLE SELEZIONI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE RELATIVA ALL'ANNO 2018.

Nella logica dei percorsi effettivi di sviluppo delle risorse umane e nei limiti consentiti dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e nel rispetto delle prescrizioni del C.C.N.L. 2016-2018, art.16, la progressione economica orizzontale si caratterizza per la individuazione dei risultati operativi della gestione, i cosiddetti "esiti delle attività".

Sono ammessi alle procedure selettive per la progressione economica orizzontale con decorrenza giuridica ed economica 1° giugno 2018 i dipendenti di ruolo di categoria "B" e "C" in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento, pari a ventiquattro mesi.

Tale anzianità deve essere maturata alla data di decorrenza della progressione economica orizzontale.

Sono esclusi i dipendenti che:

- nell'ultimo processo di valutazione annuale abbiano conseguito una valutazione negativa, ovvero punteggio inferiore al minimo che non ha dato luogo all'erogazione dei compensi di produttività.
- nei due anni antecedenti alla data di decorrenza della progressione economica orizzontale in oggetto, siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari.
- abbiano subito condanne penali con sentenza definitiva, anche a seguito di patteggiamento;
- é' ammesso a partecipare il personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il passaggio, nell'ambito della categoria di appartenenza alla posizione economica successiva a quella in godimento avviene, previa selezione, in base agli elementi di seguito descritti:

- progressione orizzontale ai sensi dell'art.16 del CC.N.L. 2016/2018 Funzioni Locali, per una quota non superiore al 50% dei dipendenti appartenenti alla categoria C e B;
- l'attribuzione della progressione avverrà sulla scorta delle risultanze della valutazione delle performance individuali relative al triennio 2015- 2017 diviso tre;
- competenze acquisite e certificate da esame finale a seguito di processi formativi conseguiti dopo l'accesso all'ultima progressione: **punti 0,05**

- diploma, laurea, e master conseguiti dopo l'accesso all'ultima progressione, quest'ultimi in materie attinenti alla qualifica professionale posseduta: **punti 0,50**
- A parità di punteggio prederà il dipendente con la maggiore anzianità di servizio nella categoria;
- in caso di ulteriore parità, prederà chi è più anziano di età.

ARTICOLO 3 PROCEDURA

La Struttura Risorse Umane dell'Ente Provinciale per il Turismo:

- redige apposito avviso, pubblicato, mediante affissione all'Albo Pretorio on line per gg.7 e notificato ai dipendenti. I dipendenti interessati presentano, entro il medesimo termine di pubblicazione dell'avviso, apposita istanza ai fini della partecipazione alla procedura selettiva; tutte le dichiarazioni vengono rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. L'Ente, in osservanza della normativa vigente in materia di autocertificazione, provvede a porre in essere adeguati accertamenti sulle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del medesimo D.P.R. 441/2000;
- nomina con propria determina dirigenziale la Commissione Esaminatrice interna che provvederà ad esaminare le domande di partecipazione dei dipendenti e predisporre la relativa graduatoria finale mediante un elenco riepilogativo con indicazione, a fianco del nominativo del dipendente, del punteggio definitivo ottenuto;
- la graduatoria viene pubblicata per almeno 7 giorni all'albo pretorio on line ed affissa in luogo facilmente accessibile a tutti i dipendenti;
- decorso tale termine, essa diventa definitiva.

Avverso tale graduatoria potrà essere prodotto ricorso al Giudice Ordinario con preventivo tentativo (facoltativo) di conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro.